



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 27 – 16 novembre 2020**

Riunione del giorno 11 novembre 2020

22.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. Franco BRASILI

c/o Avv. Cristiano Novazio e-mail pec: c.novazio@milano.pecavvocati.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente

si è riunito all'udienza del giorno 11 Novembre 2020 per la discussione del procedimento in epigrafe indicato per i capi di incolpazione come di seguito contestati dalla Procura Federale nei confronti di:

– *BRASILI FRANCO: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e probità, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, rilasciato ad un organo di stampa dichiarazioni gravemente diffamatorie nei confronti della Federazione e dei suoi Organi di Giustizia, accusati di aver architettato un procedimento disciplinare in danno suo e dei componenti del CR FIPAV Marche fondato su prove definite "false" per finalità di carattere "politico".*

Contestata le aggravanti di cui alle lettere C e F dell'Art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.

All'udienza di discussione, in modalità videoconferenza, risultavano collegati il sostituto Procuratore Federale Avv. Giuseppe Militerni e l'Avv. Novazio difensore dell'incolpato.



Il procuratore federale in merito all'eccezione preliminare della difesa sulla mancanza di "potestas iudicandi" di questo Tribunale concludeva per il non luogo a procedere dell'incolpato poiché all'epoca dei fatti contestati lo stesso non era più tesserato per la FIPAV. La difesa del Brasili insisteva per l'accoglimento dell'eccezione. All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo in calce riportato con termine di giorni dieci per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento è stato incardinato dalla Procura Federale a seguito di una nota a firma del Segretario Generale con allegato l'articolo di un quotidiano che riportava le frasi ritenute lesive ed oggetto del giudizio.

Il Brasili ha disconosciuto la paternità delle dichiarazioni lesive, affermando di non averle rilasciate nel corso dell'avvenuta intervista, al giornalista che aveva scritto l'articolo.

Nel costituirsi dinanzi al Tribunale il difensore rilevava come le dichiarazioni oggetto del procedimento fossero state rilasciate il 10 Luglio 2020 mentre il tesseramento del Brasili era cessato in data 29 Maggio 2019 a seguito dello scioglimento del Comitato Regionale Marche di cui lo stesso era Presidente.

Poiché alla data dei fatti non risulta che l'incolpato fosse tesserato per la Federazione e viste le conclusioni della procura

PQM

Dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'incolpato Franco Brasili per i motivi di cui in premessa.

Roma, 13 Novembre 2020

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 Novembre 2020